

PREMESSA

La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Tutti coloro che ne fanno parte, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, operano per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto di tutte le persone, nel ripudio di ogni pregiudizio ideologico, sociale o culturale (art. 1 del DPR n. 249/98).

Nello stesso tempo, in una società democratica, il rispetto delle regole condivise è alla base della civile e pacifica convivenza; pertanto, tutta la comunità scolastica è chiamata alla conoscenza del presente regolamento ed alla sua applicazione in modo da ottenere, trasversalmente, una società civile ligia, inclusiva, accogliente, motivata e responsabile.

TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 - INGRESSO

- a. Gli alunni possono entrare nei locali della scuola al suono della campana. Le lezioni hanno inizio all'orario stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto o, nel rispetto di norme imperative di sicurezza, dal Dirigente Scolastico di concerto con il R.S.P.P.. I punti di accesso all'Istituto sono stabiliti dal Dirigente Scolastico di concerto con il R.S.P.P. ed è fatto obbligo a chiunque di servirsi solo di quelli indicati.
- b. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art 2 - VIGILANZA

- a. La vigilanza sugli alunni, durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita, è di competenza dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici.
- b. Durante la pausa didattica, la vigilanza è di competenza del docente in servizio nell'ora in cui essa ricade e dei collaboratori scolastici.
- c. È assolutamente vietato allontanarsi dall'Istituto durante la ricreazione.
- d. Durante le ore di lezione gli alunni dovranno rimanere nella propria aula e sono autorizzati ad uscire dall'aula solo in caso di necessità, ma non più di uno per classe, provvedendo alla disinfezione delle mani prima dell'uscita dall'aula e dopo il rientro in aula.
- e. Nel cambio dell'ora tutti gli studenti dovranno attendere in aula l'insegnante dell'ora successiva, senza uscirne per nessun motivo.

- f. Durante le ore di lezione, in caso di estrema necessità e per un tempo relativamente breve, i docenti potranno affidare la vigilanza della classe ad un collaboratore scolastico del piano.
- g. Nel cambio dell'ora i docenti dovranno raggiungere le classi nel più breve tempo possibile.

Art 3 - INTERVALLO

- a. L'intervallo si svolge, per tutti gli studenti, in un unico spazio: il cortile antistante la palestra o in aula, per la sede centrale, nel cortile o in aula per la sede del liceo artistico; nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse, l'intervallo sarà trascorso in aula.
- b. I docenti in servizio durante gli intervalli sono tenuti a vigilare gli alunni della classe loro assegnata nel cortile o all'interno delle aule, con l'ausilio dei collaboratori scolastici.

RAPPORTI CON GLI STUDENTI

Art. 4 – GIUSTIFICAZIONI

- a. Le assenze e i ritardi saranno giustificati tramite solo attraverso il registro elettronico.
- b. La decima assenza non dovrà essere giustificata in presenza dal genitore; saranno i coordinatori ad avvisare la famiglia tramite e-mail.
- c. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi, ma per la decima giustificazione i coordinatori avvisano la famiglia tramite e-mail.
- d. Per la giustificazione della decima assenza entro 5 giorni il genitore deve comunicare la ricezione dell'e-mail da parte del coordinatore.
- e. Se l'assenza per malattia supera i 10 giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni. Tale certificato, dopo l'annotazione da parte del docente sul registro elettronico, va consegnato in Segreteria e inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
- f. L'alunno è tenuto a presentare la certificazione medica il giorno del rientro; in caso contrario, la mancata presentazione della giustificazione verrà annotata sul registro elettronico. I giorni di assenza per malattia vengono scomputati dal conteggio dei giorni di assenza solo se il certificato medico attesta il giorno di inizio e di fine malattia.
- g. L'alunno dovrà giustificare il giorno successivo all'assenza e, comunque, entro cinque giorni. Dopo tale termine l'assenza è da considerarsi ingiustificata e se ne darà avviso ai genitori tramite e-mail.

Art. 5 - RITARDI

- a. Gli alunni che arrivano in ritardo sono ammessi in classe sino a 5 minuti successivi all'orario di inizio delle lezioni dal docente in servizio la 1^a ora, mediante l'annotazione del Ritardo sul registro elettronico; per tale ritardo non occorre giustificazione.
- b. Se il ritardo supera i 5 minuti, gli alunni saranno ammessi in classe, previa autorizzazione del docente della classe, ma considerati presenti a partire dalla 2^a ora di lezione. Eventuali episodi che dovessero verificarsi durante questa 1^a ora devono essere registrati nella sezione "Comunicazioni alla famiglia". Gli ingressi in seconda ora dovranno essere giustificati dal genitore online.
- c. Nel caso di ingresso in 2^a ora, il docente della 2^a ora dovrà annotare sul registro elettronico l'ingresso posticipato e la giustificazione del ritardo o il rinvio della stessa al giorno successivo. Le entrate in seconda ora vanno giustificate online lo stesso giorno o nel più breve tempo possibile.
- d. Eventuali ingressi in 2^a ora saranno possibili solo in via eccezionale, per non più di dieci volte nel corso dell'anno scolastico. Superati dieci ritardi, il coordinatore avviserà la famiglia tramite e-mail. Lo studente potrà essere ammesso solo se un genitore o chi esercita la potestà genitoriale comunicherà la ricezione dell'e-mail da parte del coordinatore.
- e. È permesso l'ingresso oltre l'orario scolastico degli alunni pendolari per cause particolari ed eccezionali, come blocchi stradali, disservizi gravi nei trasporti pubblici, avverse condizioni meteorologiche. Il docente in servizio nella classe accoglierà gli alunni e annoterà sul registro elettronico il motivo del ritardo. Tali ritardi, dovuti a cause di forza maggiore, non prevedono giustificazione, ma devono essere registrati nella sezione "Comunicazioni alla famiglia"; dovrà, inoltre, essere prodotta apposita attestazione che confermi il motivo del ritardo da parte di chi effettua il servizio di trasporto.
- f. I ritardi avranno ripercussioni sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito.

Art. 6 – USCITE

- a. Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per validi e documentati motivi o per motivi di salute. Gli studenti, sia minorenni che maggiorenni, otterranno il permesso del Dirigente Scolastico solo se prelevati dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci.
- b. Le richieste di uscita anticipata, comprese quelle relative a tutte le attività pomeridiane, dovranno essere formulate dal genitore mediante e-mail, preferibilmente due giorni prima, e autorizzate dal Dirigente Scolastico. Il personale ausiliario sarà incaricato di prelevare l'alunno dall'aula, di comunicare l'autorizzazione al docente, il quale dovrà annotare l'uscita anticipata sul registro elettronico. Il genitore è tenuto a giustificare l'uscita anticipata nel registro elettronico entro il giorno successivo.

- c. Nel caso in cui non sia possibile rispettare il normale orario delle lezioni, gli alunni riceveranno avviso di entrata posticipata o di uscita anticipata il giorno prima; tale avviso sarà annotato sul registro di classe da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.
- d. Le uscite anticipate avranno ripercussioni sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito.

Art. 7 - FREQUENZA

- a. La frequenza degli alunni alle lezioni deve essere assidua e regolare, pertanto l'assenza si deve configurare solo ed esclusivamente come fatto eccezionale. L'assiduità nella frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione, specialmente ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento e dell'assegnazione del credito scolastico.
- b. Nel caso di assenze frequenti da parte dell'alunno (non più di 7 al mese), su segnalazione del coordinatore di classe ai docenti del Gruppo di Supporto psico-pedagogico, il Dirigente Scolastico o il referente per la prevenzione della dispersione scolastica incontrerà i genitori per le opportune verifiche. Nei casi di grave frequenza irregolare, di abbandono o evasione scolastica si allenteranno le autorità amministrative e giudiziarie competenti.

Art. 8 - INTERAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

- a. La scuola, all'inizio dell'anno scolastico, comunicherà alle famiglie, attraverso il sito istituzionale, il giorno e l'ora di ricevimento dei docenti.
- b. Gli incontri periodici scuola-famiglia saranno comunicati agli alunni tramite circolare che sarà resa nota sia attraverso comunicazione in classe che tramite pubblicazione sul sito istituzionale della scuola; gli incontri si svolgeranno in ore pomeridiane.
- c. I genitori che, per particolari situazioni, non possono partecipare alle riunioni periodiche concorderanno con i docenti eventuali incontri in ore e giorni diversi da quelli previsti.
- d. Il docente coordinatore di classe stabilirà, previa richiesta, rapporti con le famiglie circa questioni relative all'andamento didattico, all'organizzazione scolastica e ad eventuali problemi disciplinari.

Art. 9 - INFORTUNI E MALORI

- a. Nel caso in cui un alunno subisca dei danni fisici o accusi gravi malesseri durante l'orario di lezione, l'insegnante che ha in carico l'alunno interviene immediatamente chiedendo ausilio al personale addetto al primo soccorso.
- b. Nei casi necessari il docente è tenuto a chiamare il 118, ad avvisare tempestivamente la famiglia dell'accaduto in modo tale che essa provveda direttamente se la situazione lo richiede, o in assenza della famiglia ad accompagnare l'alunno in ospedale, assicurando la sorveglianza della classe da parte di altro personale scolastico; fino a quando l'infortunato o l'infermo

non avrà trovato assistenza in ospedale o presso i familiari, resterà affidato alla sorveglianza dell'insegnante; il docente è tenuto, altresì ad avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico di qualsiasi infortunio o malore occorso ad un alunno.

- c. Nel caso di infortunio è necessaria la stesura di una relazione dettagliata a cura dell'insegnante con l'indicazione di eventuali testimoni presentiall'evento; la relazione deve essere consegnata al Dirigente nel più breve tempo possibile.

Art. 10 - COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- a. Gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (artt. 3-4 del DPR n. 249/98 e successive integrazioni e modifiche, DPR n. 235/2007).
- b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. La valutazione sul comportamento, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo (D.L.1/09/2008, n. 137 e DM 16/12/ 2009 n. 99).
- d. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- e. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'applicazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).
- f. Agli studenti che manchino ai doveri scolastici, di cui all'art. 3 del DPR n. 249/98, e che incorrano nei comportamenti che configurano violazioni dei doveri e/o mancanze disciplinari, sono disposte, secondo la gravità della mancanza contestata, le seguenti sanzioni:
- ammonizione verbale;
 - ammonizione scritta;
 - nota scritta sul giornale di classe e controfirmata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore;
 - obbligatorietà ad essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci;
 - obbligo, notificato per iscritto, di riparare ai danni del patrimonio scolastico;
 - allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza.
- g. Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituiscono elementi progressivamente aggravanti: la persistenza e/o la ricorrenza del comportamento irregolare; precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato; l'entità, morale o

materiale, del danno prodotto; la volontarietà; la premeditazione; il concorso nella mancanza di più alunni in accordo fra loro.

- h. Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni e l'erogazione delle stesse sono state descritte in due tabelle, che fanno riferimento:
 - alle infrazioni disciplinari individuali non gravi e facilmente verificabili e alle infrazioni disciplinari individuali gravi (Tabella A);
 - alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente (Tabella B).
- i. La documentazione relativa al procedimento di irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari è parte integrante del fascicolo personale dello studente.
- j. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque ne abbia interesse.

Art. 11 - PREVENZIONE E LOTTA AL BULLISMO

- a. La scuola adotta le strategie più idonee ed efficaci nell'azione promozionale di educazione alla cittadinanza, alla legalità e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo, di cyberbullismo e di violenza che possono verificarsi al suo interno. Pertanto l'istituzione pone in essere un complesso di azioni culturali-educative che comprendono anche l'irrogazione di sanzioni eque, ragionevoli e proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa (vedi Regolamento per la prevenzione e la lotta del bullismo e del cyberbullismo).

ASSEMBLEE E ORGANO DI GARANZIA

Art. 12 – ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE

Premessa

La nota del MIUR n. 4733/A3 del 26 novembre 2003, "le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni" per cui "l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni."

Art. 12, 1 – PRINCIPI GENERALI

- a. L'assemblea è un diritto degli studenti.

- b. L'assemblea di Istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- c. L'assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all'Istituto.

Art. 12, 2 – LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA

- a. Non sarà possibile effettuare l'assemblea sempre nello stesso giorno.
- b. L'ordine del giorno, con l'indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere presentato con anticipo di cinque giorni al Dirigente Scolastico, cui tocca il compito di verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla Legge e di coordinare tutte le attività scolastiche e che, in presenza di circostanze obiettive, potrà respingere la richiesta di Assemblea o concordare una data diversa.
- c. L'assemblea si terrà in orario scolastico, secondo le richieste dei rappresentanti d'Istituto, che potranno sciogliere la stessa non prima della metà delle ore previste per una giornata.
- d. A richiesta degli studenti le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (Art. 13 del Testo Unico). I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli organizzatori; può essere inoltre stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può essere tenuto. Sarà compito dei rappresentanti degli studenti concordare con il Dirigente Scolastico adeguati spazi.

Art. 12, 3 – PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

Per la realizzazione dei principi esposti nell'art. 12, 1, nel corso dell'anno scolastico potranno svolgersi Assemblee cui partecipino esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. I nominativi, i recapiti e i motivi alla base della scelta degli esperti devono essere comunicati al Dirigente Scolastico con anticipo di cinque giorni, così da consentire al Dirigente Scolastico o al Consiglio di Istituto o allo stesso, di autorizzarne o negarne — in questo secondo caso con deliberazione motivata — la partecipazione.

Art. 12, 4 – IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

I lavori dell'Assemblea saranno coordinati dai rappresentanti di Istituto, tra cui verrà di volta in volta scelto il Presidente dell'Assemblea, che curerà l'espletamento dell'ordine del giorno, darà e toglierà la parola e, più in generale, modererà il dibattito. Il Presidente ha inoltre facoltà di sciogliere l'Assemblea nel caso in cui constati l'impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori.

Art. 12, 5 – LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati, con diritto di parola, al Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti.
- b. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o il suo delegato e per i docenti eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea stessa.
- c. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine.
- d. Al termine dell'assemblea gli studenti lasceranno la scuola.
- e. Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine, gli studenti dovranno tornare in classe per il regolare svolgimento dell'attività didattica.
- f. Entro i tre giorni successivi il Presidente farà pervenire all'Ufficio di Dirigenza il Verbale dell'assemblea.

Art. 12, 6 – DIFFUSIONE DEL SUDETTO REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA

- a. I quattro rappresentanti d'Istituto e i componenti del Comitato Studentesco devono conoscere il presente Regolamento d'Assemblea e le disposizioni di legge che regolano l'Assemblea degli Studenti.
- b. Ogni inizio di anno scolastico una copia del presente regolamento sarà distribuita alle classi prime.
- c. Una copia del presente regolamento sarà consultabile sul sito dellascuola.

Art. 12, 7 – NORME FINALI

- a. Il presente Regolamento d'Assemblea, predisposto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, ha efficacia immediata.
- b. Esso ad ogni inizio d'anno scolastico si intende automaticamente rinnovato.
- c. Eventuali modifiche potranno essere proposte, previo parere preventivo del Consiglio di Istituto.
- d. Qualora l'assemblea si tenesse in ambienti esterni all'edificio scolastico, gli alunni si incontreranno, all'inizio della stessa, nel luogo scelto.

- e. I docenti regolarmente rileveranno la presenza degli alunni secondo il proprio orario di servizio.
- f. Quando il presidente scioglierà l'assemblea, i docenti, secondo il proprio orario di servizio, svolgeranno il contrappello e gli alunni saranno congedati.

Art. 12, 8 – ASSEMBLEE DI CLASSE

- a. Gli alunni, una volta al mese, hanno diritto allo svolgimento di un'assemblea di classe, da ottobre ad aprile.
- b. L'assemblea di classe, sino ad un massimo di due ore di lezione, non può essere tenuta sempre nelle medesime ore.
- c. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e per lavori di gruppo.
- d. Le assemblee di classe sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti.
- e. Durante le assemblee, la vigilanza degli alunni è di competenza dei docenti e dei collaboratori scolastici, secondo il normale orario di servizio.
- f. La richiesta con la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea di classe deve essere inoltrata, tramite mail dedicata, al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento della medesima. La richiesta dell'assemblea di classe deve riportare i nominativi dei docenti che ne consentono lo svolgimento durante le proprie ore di lezione.
- g. Tutti i docenti del consiglio di classe sono tenuti, seguendo il principio della rotazione, a concedere le proprie ore di lezione per l'assemblea di classe; ogni docente annoterà sul registro elettronico la disponibilità a concedere l'assemblea. Il coordinatore di classe vigilerà sul rispetto della rotazione.

Art. 13 – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo Interno di Garanzia, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98 e successiva riformulazione, resta in carica per un triennio. È composto dai seguenti membri:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- 1 docente designato dal Consiglio di Istituto
- 2 studenti (eletti dagli studenti): un membro effettivo ed un membro supplente
- 1 genitore (designato dal Consiglio di Istituto).

L'organo di garanzia deve avere la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti. Un componente sarà dichiarato decaduto dopo due assenze consecutive e si procederà ad una nuova nomina. Qualora si ravvisi incompatibilità o dovere di astensione per uno dei componenti (per esempio, il docente designato sia quello che abbia proposto la sanzione o il genitore o lo studente siano direttamente interessati), si procederà alla nomina di un supplente con le medesime modalità che hanno designato i titolari. Nel caso di votazione non è prevista l'astensione;

nel caso di parità nel risultato della votazione, prevale la decisione assunta dal Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia ha il compito di espletare le seguenti funzioni:

- controllo sull'applicazione del Regolamento
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 del DPR n. 249/98)
- esame di eventuali ricorsi all'adozione di provvedimenti disciplinari
- mediazione con l'Autorità Giudiziaria ove necessario.

GESTIONE DEGLI SPAZI

Art. 14 – ACCESSO ALLE AULE, AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E AI LABORATORI

- a. L'accesso alle aule è permesso esclusivamente agli alunni e al personale della scuola, nello scrupoloso rispetto di modalità e tempi stabiliti dal presente regolamento e dalle comunicazioni emanate dalla istituzione scolastica.
- b. Non è consentito lo scambio, la condivisione o l'uso promiscuo di oggetti, cose e/o materiali didattici, comprese bottiglie d'acqua, merende, cibi o bibite di qualsivoglia genere o tipo.
- c. Non si possono dare comunicazioni agli alunni durante le ore di lezione, se non autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.
- d. Il funzionamento della Biblioteca e dei vari laboratori è disciplinato dai rispettivi regolamenti.
- e. La palestra può essere utilizzata dagli alunni nelle ore antimeridiane alla presenza di uno dei docenti di Scienze motorie e sportive, invece nelle ore pomeridiane è necessaria anche l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- f. Gli studenti possono accedere ai distributori automatici dopo la fine delle lezioni, durante gli intervalli e durante le lezioni previa autorizzazione dei docenti per motivate ragioni; è vietato l'utilizzo dei distributori automatici durante i cambi dell'ora di lezione.

- g. Gli uffici di Presidenza e quelli amministrativi saranno aperti al pubblico, ai docenti e agli alunni secondo modalità ed orario di ricevimento stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico e pubblicizzati sul sito della scuola.

Art. 15 – SICUREZZA

- a. I docenti e i collaboratori hanno l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile della sicurezza nel caso in cui ravvisino oggetti e situazioni che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità della popolazione scolastica, adoperandosi direttamente, in casi di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente.
- b. L'Istituto è dotato di un piano di evacuazione, pubblicato sul sito web della scuola. In ogni aula è affissa la piantina del percorso di evacuazione. Il modulo che dovrà essere utilizzato dai docenti per la raccolta dei dati in caso di evacuazione è presente all'interno del registro di classe.
- c. La scuola è tenuta ad elaborare il documento di valutazione dei rischi che è pubblicato sul sito web della scuola; ogni studente o lavoratore ha l'obbligo di prenderne visione.
- d. E' vietato lo spostamento di banchi e sedie dalla posizione in cui vengono collocati.
- e. E' obbligatoria l'osservanza dei percorsi di ingresso e uscita, appositamente indicati da segnaletica orizzontale e cartellonistica dedicata; vige, inoltre, all'interno e all'esterno degli spazi dell'Istituto, il divieto di assembramento.

REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 16 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

- a. Apposite bacheche sono riservate alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, del Comitato e dell'Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni Sindacali.
- b. Non è consentita all'interno della scuola la distribuzione di volantini, l'affissione di manifesti e la raccolta di firme per qualsivoglia iniziativa senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

DIVIETI

Art. 17 - USO DEI CELLULARI E DI STRUMENTI ELETTRONICI

- a. Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato, da parte degli studenti, l'uso dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, che devono essere

rigorosamente disattivati. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 3 del DPR n. 249/98 e D.M. del 15/3/07).

- b. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale saranno irrogate le sanzioni previste dal presente Regolamento.
- c. Salvo casi espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal docente della classe, durante l'attività didattica i cellulari e gli strumenti elettronici dovranno essere riposti spenti in contenitori all'uopo predisposti o all'interno dell'arredo scolastico presente nell'ambiente di apprendimento. È consentito l'utilizzo dei cellulari durante l'intervallo.
- d. Resta fermo che eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.
- e. Le famiglie potranno comunicare con i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di Presidenza e di segreteria amministrativa.
- f. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti del personale docente (C.M. n. 362 del 25/08/1998).
- g. Per quanto non previsto nel presente articolo e per maggiore dettaglio su quanto è consentito possibile fare e quanto invece viene inibito, si farà riferimento al "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI (TIC – Tecnologie di Informazione e Comunicazione)".

Art. 18 – DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI PUBBLICI

- a. Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*, stabilisce che il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e introduce il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- b. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma e i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - VALIDITÀ

- a. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'approvazione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del D.L. 297/94, facendo decadere ogni regolamento interno precedente ed ha carattere vincolante. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
- b. Il presente Regolamento conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio di Istituto.
- c. Costituisce parte integrante del presente Regolamento la tabella A contenente i doveri, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.
- d. L'iscrizione all'Istituto Superiore "B. Secusio" implica l'accettazione del presente regolamento interno.
- e. Ogni componente della comunità scolastica si impegna ad osservare e a far rispettare il presente Regolamento.
- f. Il Regolamento d'Istituto dovrà avere la massima diffusione. A tal fine sarà pubblicato sul sito della scuola. Gli studenti e le loro famiglie, il personale docente e ATA sono tenuti a leggerlo e a rispettarlo. I docenti coordinatori di classe sono tenuti all'inizio di ogni anno scolastico a leggerlo e a presentarlo agli studenti e alle loro famiglie.

Art. 20 – INTEGRAZIONE CON NORME DI SICUREZZA CONTINGIBILI ED URGENTI

Il presente Regolamento potrà essere, in caso di necessità, compendiato e modificato con ulteriori integrazioni e/o soppressioni con eventuali indicazioni e/o norme di sicurezza contingibili ed urgenti.

TABELLA A

DOVERI art. 3 dello Statuto	INFRAZIONI (Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni dei "doveri")	QUANDO SCATTA LA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE (Chi accerta e stabilisce)	PROCEDURE (Modalità)	SANZIONI
Infrazioni disciplinari individuali non gravi, facilmente accertabili					
	- Elevato numero di assenze	Superati i 30 gg per anno scolastico	I docenti del Consiglio di Classe	I docenti comunicano al coordinatore le infrazioni avvenute durante le loro lezioni; il coordinatore registra le infrazioni e, una volta raggiunto il limite stabilito, informa la famiglia.	Ricaduta sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico
	- Assenze ingiustificate - Assenze "strategiche" - Ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito	Vedi artt. 3-4 del Regolamento d'Istituto			
	- Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio di ora	Dopo la 2a infrazione	Il docente che registra l'accaduto o il coordinatore		Ammonizione scritta
Infrazioni disciplinari individuali gravi					
RISPETTO DEGLI ALTRI Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	- Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti - Interventi inopportuni durante le lezioni - Interruzioni continue del ritmo delle lezioni - Mancato rispetto del materiale altrui - Uso del cellulare non autorizzato	Per tutti subito o a seguito di nota scritta sul registro	Il docente che registra l'accaduto o il coordinatore	Il docente o il coordinatore: - accerta e raccoglie le infrazioni dello studente - comunica le infrazioni alla famiglia - se reitera, viene informato il Dirigente Scolastico	- Ammonizione scritta - Deposito del cellulare spento nei contenitori all'uopo predisposti o all'interno dell'armadio dell'aula o di altro ambiente scolastico e prelievo del cellulare alla fine della giornata scolastica - Lavoro utile per la scuola: attività di segreteria, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola e pulizia dei locali scolastici - Risarcimento del danno
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	I docenti del Consiglio di classe		- Nel caso di reiterazione delle infrazioni: ricaduta sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico
		Infrazioni disciplinari individuali gravi			
	- Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti - Ricorso alla violenza verbale e/o fisica all'interno di una discussione - Atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui - Abbandono arbitrario dell'aula - Uso di termini e adozione di comportamenti gravemente offensivi e lesivi della dignità della persona - Manomissione o alterazione di documenti scolastici	Per tutti subito	Il docente che ha registrato l'accaduto o il coordinatore		- Ammonizione scritta
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	I docenti del Consiglio di classe		- Ricaduta sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico - Esclusione, per una o più volte, dalla partecipazione alle attività integrative (cineforum, visite guidate, corsi extracurricolari ...) - Risarcimento del danno

	(giustificazioni sul registro elettronico, pagelle, registri elettronici di classe e personali, valutazione) - Cheating - Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone - Furto - Lancio di oggetti contundenti - Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati - Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe - Reiterazione delle infrazioni del punto precedente	A conclusione della riunione del Consiglio di classe	Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione, decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni
		A conclusione della riunione del Consiglio di Istituto	Consiglio di Istituto	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Istituto e decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico

DOVERI art. 3 dello Statuto	INFRAZIONI (Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni dei "doveri")	QUANDO SCATTA LA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE (Chi accerta e stabilisce)	PROCEDURE (Modalità)	SANZIONI
Infrazioni disciplinari individuali gravi					
RISPETTO DEGLI ALTRI Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	- Uso improprio dei social network e/o di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno o all'esterno degli ambienti scolastici successivamente diffuse, con l'intento di ridicolizzare compagni, insegnanti od operatori scolastici, danneggiare la moralità altrui o l'immagine della scuola o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che possono essere definite con il termine di cyberbullismo.	Per tutti subito	Il docente che registra l'accaduto o il coordinatore		- Ammonizione scritta
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	I docenti del Consiglio di classe		- Ricaduta sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico - Esclusione, per una o più volte, dalla partecipazione alle attività integrative (cineforum, visite guidate, corsi extracurricolari ...) - Risarcimento del danno
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione, decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni
		A conclusione della riunione del Consiglio di Istituto	Consiglio di Istituto	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Istituto e decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.
Infrazioni disciplinari individuali non gravi, facilmente accertabili					
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE Comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui	- Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati - Lanci di oggetti non contundenti	Per tutti subito	Il docente che registra l'accaduto		- Ammonizione scritta
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	I docenti del Consiglio di classe		- Ricaduta sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico - Esclusione, per una o più volte, dalla partecipazione alle attività integrative (cineforum, visite guidate, corsi extracurricolari ...)

					- Risarcimento del danno
	<ul style="list-style-type: none"> - Violazioni consapevoli dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati - Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nella palestra, arredi delle aule, computer e LIM ...) 	A conclusione della riunione del Consiglio di classe	Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione, decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni
		A conclusione della riunione del Consiglio di Istituto	Consiglio di Istituto	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Istituto e decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico

DOVERI art. 3 dello Statuto	INFRAZIONI (Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni dei "doveri")	QUANDO SCATTA LA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE (Chi accerta e stabilisce)	PROCEDURE (Modalità)	SANZIONI
Infrazioni disciplinari individuali gravi					
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE Comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui	- Violazione, in tutto od in parte, di una o più norme del Regolamento d'Istituto	Per tutti subito	Il docente che registra l'accaduto o il coordinatore		- Ammonizione scritta
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	I docenti del Consiglio di classe		- Ricaduta sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti		- Lavoro utile per la scuola: attività di segreteria, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola e pulizia dei locali scolastici
	- Violazione del divieto di fumo		Il Dirigente scolastico o gli addetti al controllo del rispetto del divieto di fumo		- Esclusione, per una o più volte, dalla partecipazione alle attività integrative (cineforum, visite guidate, corsi extracurricolari ...)
		A conclusione della riunione del Consiglio di classe	Consiglio di classe	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione, decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	- Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni
					- Sanzione pecuniaria da 27,50 euro a 275,00 euro, raddoppiata se in presenza di donna in gravidanza o bambini fino a 12 anni
					- Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

		A conclusione della riunione del Consiglio di Istituto	Consiglio di Istituto	Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convoca il Consiglio di Istituto e decide, se esistono gli estremi, per una sanzione	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.
--	--	--	-----------------------	--	--